



## DECRETO N° 174/2024/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	Declaratoria di decadenza della licenza di subingresso n.11/2022 e n. 64/2022 di Repertorio in data 7/7/2022 nella concessione demaniale marittima decennale n. 01/2019 Rep. 166 in data 28/10/2019.- Ditta La Carena S.r.l.- Porto di Vibo Valentia Marina
-----------------	---

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1<sup>a</sup>, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f.;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 lett. b) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i. che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale;
- CONSIDERATO** che le Autorità Portuali istituite nei maggiori porti nazionali dalla suddetta Legge 84/94, nel quadro del potere di vigilanza attribuito dalla stessa legge, mediante l'emanazione di articolati regolamenti, ai sensi dell'art. 6 co. 2) si avvalgono della facoltà di istituire registri per il censimento e l'abilitazione all'esercizio dell'attività prospettata dai soggetti interessati, nel quadro del controllo di tutte le attività che si svolgono nei porti, ove è stabilito che l'iscrizione nel registro di categoria, assentita in esito al procedimento previsto e documentata con il rilascio all'interessato di apposito certificato o attestazione, cui equivale al rilascio del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività nell'ambito portuale d'interesse, sempre che non siano richiesti ulteriori titoli e permessi di competenza di altra Autorità amministrativa;
- CONSIDERATO** che, nei porti sede di AdSP, la disciplina delle operazioni portuali, delle concessioni, di tutte le attività economiche private che si esplicano nel porto, e dei relativi rinnovi, sono di competenza delle Autorità stesse, ai sensi della Legge 84/94, nonché la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso in porto, le cui disposizioni contenute nelle Ordinanze locali prevedono, che possono accedere nelle aree portuali di competenza, esclusivamente le persone munite di apposito permesso rilasciato dall'AdSP;
- CONSIDERATO** che, tra i loro compiti delle AdSP vi è quello dell'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella propria circoscrizione territoriale sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione (art. 8. comma 3. lett. m) della L. 84/94 e s.m.i.), nonché quello di disciplinare, mediante apposita regolamentazione, e di vigilare sull'espletamento delle operazioni portuali - vale a dire il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale - e dei servizi portuali - vale a dire prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali - espletate per conto proprio o di terzi da imprese portuali, entrambe assoggettate ad apposito rilascio di autorizzazione amministrativa della predetta AdSP (art. 16. commi 1, 2 e 3 della L. 84/94 e s.m.i.);
- CONSIDERATO** che con Delibera del Comitato Portuale n. 136/2020 del 30/4/2020, è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro (porti di Gioia Tauro, Crotone Corigliano Rossano, Vibo Valentia Marina e Taureana di Palmi);
- CONSIDERATO** che l'elemento portante di un sistema di sicurezza efficiente, nell'attuale realtà dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia Marina di competenza dell'AdSP MTMI, più che nella repressione dei reati e delle violazioni amministrative, è da individuarsi nell'attività di prevenzione e controllo delle attività imprenditoriali che nei suddetti porti si svolgono, in ragione dell'interesse capitale che lo Stato persegue in materia di lotta antimafia, anche attraverso fatti e vicende solo sintomatici e indiziari, previsti dalla normativa prevenzionistica settoriale, che in relazione al contesto sociale e territoriale risultano rilevanti;

- VISTE** altresì le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II del Libro I parte I del Codice della Navigazione e nel Capo I, Titolo II, Libro I del Regolamento di esecuzione del Codice stesso, approvato con D.P.R. 15/2/52, n. 328;
- VISTO** l'atto formale di concessione demaniale marittima decennale n. 01/2019 Rep. 166 in data 28/10/2019, approvato con Decreto della Direzione Marittima di Reggio Calabria n.01/2021 del 5/1/2021, registrato alla Corte dei Conti il 25/1/2021 al foglio 5 prot. 30, relativo ad un'area di mq. 2.100 circa, in fregio al porto di Vibo Marina, allo scopo di realizzare un cantiere navale con annessa sosta imbarcazioni, stipulato dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, all'epoca competente con la Ditta "MServizi di MACRI' Giovanni" – con sede in Vibo Val. Marina – Via Fata Morgana 17 – P.I. 03379190790;
- CONSIDERATO** che con l'istituzione di questo Ente in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di Sistema Portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016 e la nomina del Presidente dell'Ente, avvenuta con il D.M. 257 del 18/6/2021, si sono implementate nella loro pienezza le funzioni, i compiti e le attribuzioni previsti dalla L. 28/1/1994, n. 84 come da ultimo novellata con il citato D. L.gs. 169/2016 e il Porto di Vibo Valentia è rientrato nella competenza di questa AdSP MTMI;
- VISTA** la licenza di subingresso n. 11/2022 e n. 64/2022 di Repertorio in data 7/7/2022 nella titolarità della concessione demaniale marittima decennale n. 01/2019 Rep. 166 in data 28/10/2019, rilasciata dall'AdSP MTMI, previo espletamento del rito istruttorio di legge, a favore della Ditta "La Carena S.r.l.", con sede in con sede in Vibo Valentia Via Arenile Frazione Marina 1 – P.I. 03800410791;
- CONSIDERATO** che in conseguenza delle rituali verifiche amministrative eseguite, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, nel riscontrare la nota prot. AdSP-MTMI n. 0008692 U AAMM del 02/05/2023, ha trasmesso a questa AdSP-MTMI i certificati del Casellario Giudiziale relativi ai predetti soggetti, da cui è emersa nei confronti del Sig. Macrì Natale -all'epoca Amministratore Unico e Socio della LA CARENA S.r.l., giusto quanto è risultato nella Banca dati del Casellario del Casellario Giudiziale n. 8557/2023/R- l'iscrizione di reati che risultavano ostativi al mantenimento della concessione demaniale marittima in argomento;
- CONSIDERATO** che anche le iscrizioni risultanti dal certificato del Casellario Giudiziale, riferite a Macrì Mario (nato a Vibo Valentia il 01/04/1970), dipendente della società La Carena s.r.l. e germano di Macrì Natale, si sono manifestate di tale gravità da far venir meno l'*intuitus personae* che costituisce presupposto indefettibile per il rilascio del permesso di accedere in area portuale, nonché per il rilascio e il mantenimento di concessioni demaniali marittime;
- CONSIDERATO** ancora che, con provvedimento prot. n. 0009059 U del 05/05/2023, questa Amministrazione ha interdetto l'accesso a tutti i porti di competenza dell'AdSP MTMI del predetto Macrì Mario per aver questi riportato una condanna definitiva per reato contro la persona;
- CONSIDERATO** altresì che detto provvedimento di interdizione non è stato mai impugnato ed i suoi effetti si sono dunque consolidati;

- CONSIDERATO** che questo Ente, con nota prot. 0009366 U AAMM del 9/5/2023 ha avviato il procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima in oggetto, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, assegnando altresì termine per la presentazione di memorie partecipative e/o scritti difensivi.
- VISTE** le memorie difensive presentate dal Legale di fiducia della Ditta "La Carena S.r.l." in data 8/6/2023, assunte al prot. 0011891 E del 12/6/2023 con le quali, oltre ad una generica motivazione atta a resistere all'avviato procedimento decadenziale, ha comunicato di voler presentare istanza di riabilitazione ex art. 178 e ss. c.p. e 683 c.p.p. riguardante il Macrì Natale;
- CONSIDERATO** che con successiva istanza in data 12/7/2023 il medesimo Legale di fiducia ha presentato istanza di sospensione dei termini procedurali, allegando istanza di riabilitazione presentata al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in data 12/6/2023;
- CONSIDERATO** che questo Ente ha, dapprima, accordato la sospensione per mesi tre dell'avviato procedimento decadenziale con provvedimento prot. 0014683 U SEG in data 19/7/2023 ed, alla scadenza, ha nuovamente richiesto le informazioni prefettizie antimafia nei riguardi della Ditta "La Carena S.r.l." con prot. PR\_VVUTG\_Ingresso\_0007287\_20240214 che aveva *medio tempore* modificato la propria composizione societaria;
- CONSIDERATO** che la concessione demaniale marittima è essenzialmente fondata sull'*intuitus personae*, nel senso della necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra l'ente concedente ed il concessionario, del quale è positivamente apprezzata, oltre che l'integrità morale, anche l'idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione;
- CONSIDERATO** che la giurisprudenza ha, altresì, fatto riferimento alle norme del Codice della navigazione di cui agli articoli 42 - che afferma in linea generale il principio della revocabilità delle concessioni "*a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima*" - e 46, che richiede l'autorizzazione dell'autorità concedente per il subingresso nella concessione (cfr. anche art. 30 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 1952), poiché trattasi di "*disposizioni la cui ratio non può che rinvenirsi nella necessità di ancorare il rapporto concessorio, in quanto titolo all'uso particolare di un bene pubblico, ad un permanente fondamento di fiduciarità*" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3505) per cui l'amministrazione, nell'esercizio del suo apprezzamento, necessariamente prognostico, non può non tenere conto del complessivo comportamento del concessionario;
- RITENUTO CHE** la memoria difensiva avverso il preavviso di decadenza è inaccoglibile ed in ogni modo non conducente poiché:
1. alcuna notizia è mai pervenuta a questo Ente in ordine all'esito del procedimento volto ad ottenere la riabilitazione presentata dalla società al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in data 12/6/2023, in forza della quale era stato sospeso per mesi tre l'avviato procedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima;
  2. si deve in realtà tenere conto, nell'esercizio del suddetto apprezzamento - necessariamente prognostico - del complessivo comportamento della Ditta concessionaria, delle precitate inadempienze che si sono concretate in una serie di condotte amministrative intese a sottrarsi alle

verifiche amministrative previste, afferenti all'idoneità soggettiva della società;

3. tale sfavorevole giudizio prognostico sull'affidabilità complessiva della concessionaria non sia venuto meno con la modifica della compagine e con la nomina delle nuove cariche sociali;
4. ed anzi, il mutamento della composizione societaria da parte del concessionario costituisce circostanza aggravante essendo evidente il tentativo del concessionario di non far conoscere a questa Amministrazione l'effettiva identità del medesimo e induce a confermare l'effettiva inidoneità soggettiva della società La Carena s.r.l.;
5. sul punto deve ribadirsi che la scelta di un soggetto concessionario da parte di una Pubblica Amministrazione avviene a seguito di una valutazione sulla sua idoneità (morale oltreché economica) ad utilizzare i beni dell'amministrazione o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione. Il rapporto che sorge fra l'Amministrazione concedente e il concessionario è quindi un rapporto che si fonda sull'*intuitus personae*;
6. ai fini della valutazione della idoneità morale dell'aspirante concessionario che risulti destinatario di provvedimenti di condanna, l'Amministrazione concedente è tenuta alla più attenta valutazione degli elementi distintivi di tale tipologia di reati (*cf. Cass. Pen. V Sent. 15.02.2021 n. 15901*);

#### **PRESO ATTO**

quindi delle risultanze degli accertamenti effettuati a carico dei componenti della società concessionaria e ritenuto dover effettuare un giudizio prognostico negativo sull'idoneità soggettiva della Ditta La Carena S.r.l. a svolgere le funzioni di concessionario di bene demaniale marittimo;

#### **RITENUTO**

pertanto che le rilevate circostanze siano idonee ad integrare le ipotesi decadenziali di cui all'art. 47 del codice della navigazione, all'art. 31, comma 1, del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'AdSP MTMI, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, nonché quella generale inerente la sopravvenuta carenza dell'*intuitus personae* in capo alla Ditta La Carena S.r.l.;

#### **CONSIDERATO:**

che le valutazioni e le determinazioni finali in ordine all'avviato procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 47 lett. f) del codice della navigazione, dalla Licenza di subingresso n. 11/2022/ADSP-MTMI del 07/07/2022, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, nella concessione d. m. per atto formale n. 01/2019 del 28/10/2019, sono state sottoposte all'esame del Comitato di Gestione, a norma dell'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i. , nel corso della seduta del 31/07/2024, il cui parere reso in conformità al presente provvedimento è stato pubblicato con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, del Regolamento che disciplina svolgimento delle attività del Comitato di Gestione sul sito istituzionale dell'Ente;

#### **CONSIDERATO**

che il suddetto parere è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 12, comma 1, del Regolamento che disciplina il Comitato di Gestione, approvato con Delibera n. 01/2021/ADSP-MTMI del 30/9/2021;

**VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

### **DECRETA**

La Ditta La Carena S.r.l. con sede in con sede in Vibo Valentia Via Arenile Frazione Marina 1 – P.I. 03800410791, è dichiarata decaduta dalla Licenza di subingresso n. 11/2022/ADSP-MTMI del 07/07/2022, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, nella concessione d. m. per atto formale n. 01/2019 del 28/10/2019, per i seguenti motivi, già diffusamente illustrati in premessa:

1. Per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, in termini di sopravvenuta carenza dell'*intuitus personae* (art. 47, lett. f) del codice della navigazione).

E' incamerata a beneficio dell'AdSP la cauzione versata dalla predetta Società a garanzia dei suoi obblighi.

Ingiunge alla Ditta La Carena S.r.l di lasciare libera l'area d. m. da quanto appartenente alla medesima, entro giorni sessanta (60) dalla data di notifica del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria sezione di Catanzaro, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro gg. 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dal ricevimento del presente.  
Gioia Tauro, 07/08/2024

**IL DIRIGENTE**  
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO  
PORTUALE  
Dott.PasqualeFARAONE

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL PRESIDENTE**

A.I. (CP) Andrea Agostinelli